Statuto dell'associazione A.N.A.P.O.O.

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI PROFESSIONISTI OLIO DI OLIVA

é l'iniziativa di un gruppo di specialisti riunitisi per promuovere e tutelare l'azione dei Panel nell'esame organolettico degli oli vergini ed extravergini di oliva. L' ANAPOO ha come scopo la tutela degli interessi e la qualificazione professionale della categoria degli assaggiatori professionisti di olio vergine ed extravergine di oliva, ed intende raggiungere lo scopo statutario attraverso tutte quelle iniziative che comporta l'intervento in forma propositiva e consultiva presso Enti pubblici e privati e presso qualsiasi soggetto interessato per l'applicazione, la modifica, il coordinamento, l'emanazione di regolamenti, in relazione alla normativa comunitaria, nazionale e locale in materia di olio vergine od extravergine di oliva.

Intende altresì svolgere tutte quelle attività complementari quali:

- collaborare con i propri associati e con terzi per la definizione e l'applicazione di standard qualitativi;
- organizzare e tenere corsi di formazione professionale, in materie attinenti alle finalità associative, ai sensi della vigente normativa;
- organizzare studi, ricerche e indagini anche in collaborazione di Enti pubblici o privati;
- curare la realizzazione di pubblicazioni, direttamente o tramite terzi;
- studiare, realizzare e diffondere materiale illustrativo e didattico di qualsiasi natura;
- partecipare, aderire o collaborare con altri organismi pubblici o privati, stipulare con essi accordi e convenzioni, ricevere da essi contributi ed erogazioni di qualsiasi natura;
- svolgere le attività statutarie anche in partecipazione con Enti e strutture di qualsiasi natura e partecipare ad iniziative svolte da terzi, purché aventi finalità analoghe a quelle statutarie;
- svolgere la propria attività utilizzando segni distintivi, marchi, logo.
- gestire in proprio od in collaborazione con altri, banchi d'assaggio e degustazioni, in particolare panel di verifica ai sensi della normativa vigente, assaggi di riferimento per abbinamenti gastronomici, verifiche di prodotti confezionati o no, anche in abbinamenti con altri prodotti alimentari. Siamo in grado di proporre, gestire e/o collaborare a corsi specifici, compresi quelli che, ottemperando alle norme del 2568/91 allegato XII, hanno lo scopo di selezionare fisiologicamente aspiranti assaggiatori per l'inscrizione all'albo nazionale ai sensi della L.N. 169/92.

Inoltre possiamo definire i parametri indicativi per la formulazione di schede di valorizzazione ed identificazione necessarie per la parametrizzazione degli oli a D.O.P. ai sensi del D. C.E.E. 2081/92.

Pertanto se la nostra attività è di Vostro interesse potete contattarci, in qualunque forma desideriate, e saremo lieti di collaborare ad ogni Vostra iniziativa nel settore.

il Presidente Marco Mugelli

Scarica la domanda d'iscrizione.

Marzo 1999

ART. N. 1

E' costituita, ai sensi art. 36 e seguenti Codice Civile, un'Associazione tra gli appartenenti alla categoria professionale degli assaggiatori d'olio d'oliva vergine ed extra vergine d'oliva denominata: "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI PROFESSIONISTI DI OLIO DI OLIVA in sigla A.N.A.P.O.O. L'Associazione ha sede presso Azienda Agricola di Montepaldi s.r.l. Via Montepaldi 12 50026 San Casciano Val di Pesa Firenze.La durata è stabilita fino al 31/12/2030 salvo proroga o anticipato scioglimento.

ART. N. 2

L'associazione ha per scopo la tutela degli interessi e la qualificazione professionale della categoria degli assaggiatori professionisti di olio vergine ed extra vergine di oliva, operanti nel settore, riconosciuti con decreto ministeriale, ovvero iscritti od in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli appositi elenchi nazionali o regionali ai sensi del Regolamento CEE 2568/91 ed ai sensi L. 169/92, L. Comunitaria 2081/92, della legislazione integrativa in materia e successive modifiche ed integrazioni.

Le attività essenziali per il diretto raggiungimento del proprio fine istituzionale sono:

o l'intervento in forma propositiva e consultiva presso gli Enti pubblici e privati e presso qualsiasi soggetto interessato per l'applicazione, la modifica, il coordinamento, l'emanazione di regolamenti, in relazione alla normativa comunitaria, nazionale e locale in materia di olio vergine ed extra vergine di oliva; o l'intervento in difesa degli interessi e dei diritti della categoria rappresentata presso qualsiasi organo o sede, ivi compresa la tutela in giudizio.

Ai fini del raggiungimento del fine istituzionale, l'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività complementari ad esso correlate, quali, ad esempio:

- a) collaborare con qualsiasi altro soggetto che opera nello stesso settore od in altri affini;
- b) organizzare studi, ricerche e indagini anche in collaborazione di Enti pubblici o privati:
- c) curare la realizzazione di pubblicazioni, direttamente o tramite terzi;
- a) studiare, realizzare e diffondere materiale illustrativo e didattico di qualsiasi natura;
- b) partecipare, aderire o collaborare con altri organismi pubblici o privati, stipulare con essi accordi e convenzioni, ricevere da essi contributi ed erogazioni di qualsiasi natura:
- c) svolgere le attività statutarie anche in partecipazione con Enti e strutture di qualsiasi natura e partecipare ad iniziative svolte da terzi, purché aventi finalità analoghe a quelle statutarie;

- d) collaborare con i propri associati e con terzi per la definizione e l'applicazione di standard qualitativi;
- e) svolgere la propria attività utilizzando segni distintivi, marchi, logo;
- f) organizzare e tenere corsi di formazione professionale, in materie attinenti alle finalità associative, ai sensi della vigente normativa;
- g) gestire in proprio o in collaborazione con altri, banchi di assaggio e degustazioni, in particolare panel di verifica ai sensi della normativa vigente, assaggi di riferimento con abbinamenti gastronomici, verifiche di prodotti confezionati o no, anche in abbinamenti con altri prodotti alimentari.

L'associazione potrà svolgere la propria attività sia nei confronti degli associati che di terzi, sia in Italia che all'estero

L'Associazione non ha fini di lucro.

ART. N. 3

Gli associati sono:

- associati ordinari, cioé gli assaggiatori professionisti di olio vergine ed extra vergine di oliva, operanti nel settore, riconosciuti con decreto ministeriale, ovvero iscritti od in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli appositi elenchi nazionali o regionali ai sensi del Regolamento CEE 2568/91 ed ai sensi L. 169/92, L. Comunitaria 2081/92, della legislazione integrativa in materia e successive modifiche ed integrazioni;
- associati onorari, cioé i soggetti, anche diversi da persone fisiche, i quali nell'ambito della propria attività professionale, statutaria o istituzionale operino nel campo delle problematiche connesse all'olio vergine ed extra vergine di oliva e che possano utilmente collaborare al perseguimento delle finalità dell'associazione;
- associati aspiranti assaggiatori, cioé gli associati i quali, pur non in possesso di tutti i requisiti previsti per i soci ordinari, si impegnino ad operare attivamente per ottenenerli.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal richiedente,e presentata da due soci, deve contenere l'impegno a rispettare le norme statutarie, la documentazione relativa al possesso dei requisiti, la categoria per la quale viene richiesta l'ammissione, l'impegno a versare le quote previste a vario titolo dal presente statuto e, per gli associati aspiranti assaggiatori, l'impegno ad operare per il conseguimento dei requisiti richiesti per gli associati ordinari. Il Consiglio direttivo, verificata la sussistenza nei requisiti, delibera l'ammissione, ovvero la nega a suo insindacabile giudizio, informandone l'interessato.

L'adesione si perfeziona con il pagamento della quota di ammissione e della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo istituisce ed aggiorna il libro Associati dal quale devono risultare i dati anagrafici dei associati , il loro domicilio e la categoria di appartenenza.

Indipendentemente dall'appartenenza ad una delle categorie suddette, ed ai soli fini del calcolo delle maggioranze di cui all'art.12, sono soci fondatori i soggetti che partecipano alla costituzione della fondazione.

ART. N. 4

E' fatto divieto all'associazione di distribuire direttamente od indirettamente utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio per tutta la sua durata.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoga od a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3, comma 190, L.23/12/96, n8662. E' fatta salva ogni diversa destinazione imposta da norme di legge.

Le quote ed i contributi non sono trasmissibili, né rivalutabili.

Eventuali utili di gestione potranno essere utilizzati per la copertura di perdite o per l'incremento del fondo associativo.

Nel caso in cui i soci prestino servizi professionali a favore dell'associazione, i relativi compensi non potranno eccedere quelli stabiliti da tariffe professionali, leggi o regolamenti applicabili per le prestazioni stesse e comunque non potranno superare il costo normale di analoghe prestazioni.

Le cariche associative, salvo quelle di revisore, sono gratuite. Ai componenti degli organi associativi può essere riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico.

ART. N. 5

Il rapporto associativo si risolve per recesso o per esclusione. Il mancato pagamento delle somme dovute a norma di Statuto costituisce causa di esclusione dall'Associazione. L'esclusione Ë inoltre dichiarata dall'Assemblea, sentito l'interessato e su proposta del Consiglio Direttivo, per giusta causa o per comportamenti contrari alle finalità e alle attività dell'Associazione e comunque in tutti i casi di comportamento lesivo dell'immagine della categoria, ovvero per gravi inosservanze alle norme statutarie e ai regolamenti. L'esclusione deve essere comunicata per iscritto all'interessato, il quale può presentare entro 30 giorni memorie e documenti e richiedere un ulteriore esame della propria posizione. E' comunque considerata causa di esclusione la perdita, per qualsiasi motivo, dei requisiti richiesti per l'ammissione. Per gli associati aspiranti assaggiatori é considerato motivo di esclusione il mancato ottenimento dei requisiti per l'ammissione ad associato ordinario entro 3 anni dall'iscrizione.

ART. N. 6

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote di iscrizione;
- b) quote associative annuali;
- c) quote associative straordinarie;
- d) erogazioni volontarie, lasciti, donazioni da associati e da terzi;
- a) corrispettivi specifici da parte degli associati o di terzi;
- b) contributi e sovvenzioni da terzi.

Le quote di iscrizione, determinate per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea, concorrono alla formazione del Fondo Associativo; esse sono versate una sola volta dagli associati in occasione della loro adesione all'Associazione.

Le quote associative annuali sono destinate alla gestione dell'Ente e devono essere versate dagli associati nei termini indicati al momento della richiesta. Le quote associative straordinarie sono destinate a particolari finalità che si ritenga di perseguire nell'ambito dell'oggetto associativo.

Gli Associati usufruiscono gratuitamente dei servizi forniti dall'Associazione, tuttavia potranno essere loro richiesti corrispettivi a fronte di specifici servizi offerti nell'ambito di iniziative comprese nelle finalità istituzionali. Le quote ed i corrispettivi di cui alle lettere a), b) ed e) sono determinate dal Consiglio Direttivo,

le quote di cui al punto c) sono anch'esse determinate dal Consiglio Direttivo, ma devono essere ratificate nella prima Assemblea dei Associati raggiungibile. Le quote di iscrizione e le quote associative potranno essere determinate in misura differenziata in relazione alla categoria di appartenenza degli associati. Gli associati onorari e gli associati aspiranti assaggiatori non sono tenuti al pagamento delle quote associative straordinarie.

Per temporanee esigenze di liquidità, gli associati possono effettuare finanziamenti infruttiferi a favore dell'associazione.

ART. N. 7

L'esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro cinque mesi fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ART. N. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- a) il Collegio dei Revisori, se nominato dall'Assemblea.

ART. N. 9

L'Assemblea é formata da tutti gli associati ordinari, i quali hanno diritto ad un voto ciascuno, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Possono parteciparvi, con uguale diritto di voto, tutti gli associati in regola con i pagamenti dovuti in base al presente Statuto.

Possono essere invitati a partecipare alle assemblee, senza diritto di voto, gli associati onorari e gli associati aspiranti assaggiatori.

All'Assemblea compete:

- a) la discussione e l'approvazione del Bilancio;
- b) la determinazione e l'indirizzo dell'attività dell'Associazione;
- c) l'elezione del Consiglio Direttivo;
- d) le delibere sulle eventuali proposte degli associati che siano state incluse nell'Ordine del Giorno mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo da parte di almeno 1/3 degli stessi;
- e) la ratifica delle decisioni del Consiglio Direttivo in merito alle quote associative straordinarie:
- f) l'esclusione degli associati;
- g) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti;
- h) le deliberare in sede straordinaria sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina del Liquidatore. la determinazione del per il Collegio dei Revisori.

ART. N. 10

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed Ë convocata inoltre dal Consiglio Direttivo per l'espletamento degli altri compiti di cui all'articolo precedente e ogni qualvolta il Consiglio stesso lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta al Consiglio da parte di almeno 1/3 degli associati.

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta mediante avvisi personali agli associati al loro domicilio, a mezzo posta ordinaria almeno otto giorni prima della data di convocazione.

L'Assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla Sede dell'Associazione purchÈ in Italia. L'avviso dovrà contenere l'Ordine del Giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

ART. N. 12

L'assemblea é validamente costituita in prima convocazione se sono presenti personalmente o per delega, almeno la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti.

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati. Nel caso di delibere relative alla modifica dello statuto od allo scioglimento dell'associazione, È comunque necessaria la maggioranza assoluta dei voti degli associati fondatori.

Gli associati impossibilitati a partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato con diritto di voto non può rappresentare per delega più di altri due associati. E' ammessa la delega conferita ai componenti del Consiglio Direttivo.

ART. N. 13

L'Assemblea elegge ogni volta con voto palese il Presidente e il Segretario. Per ciascuna Assemblea viene redatto il verbale, da trascrivere a cura del Segretario su apposito libro.

ART. N. 14

L'Assemblea delibera normalmente con voto palese, salvo che per le delibere riguardanti persone; tuttavia, con delibera a voti unanimi dell'Assemblea stessa, Ë ammesso il voto palese anche su tali argomenti.

Le deliberazioni sono valide se approvate dalla metà più uno dei voti validamente espressi.

L'Assemblea non può deliberare su questioni che non siano contenute nell'Ordine del Giorno, se non previa delibera unanime dell'Assemblea stessa.

ART. N. 15

L'Associazione Ë amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri scelti anche fra non soci, che durano in carica cinque anni.Nel caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può cooptare uno o più membri, ma non in misura superiore a tre. La nomina, che ha validità fino alla scadenza del mandato originario, deve essere ratificata dalla prima Assemblea.

ART. N. 16

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge o per Statuto sia riservato all'Assemblea. Esso propone all'Assemblea l'esclusione degli associati; amministra il patrimonio dell'Associazione; convoca l'Assemblea; determina l'importo delle quote e dei contributi previsti dal presente Statuto, nonchÈ delibera in ordine alle modalità di pagamento; predispone il bilancio consuntivo e vigila sull'andamento della vita associativa; organizza ed attua tutte le iniziative che potranno riuscire favorevoli agli interessi dell'Associazione e atte a conseguire lo

scopo associativo.

ART. N. 17

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, ove questi non sia stato designato dall'Assemblea al momento della nomina dei Consiglieri, ed un Vice-Presidente; può inoltre nominare fra i suoi componenti un Consigliere Delegato.

ART. N. 18

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno per la predisposizione del bilancio consuntivo. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ciascuna riunione del Consiglio viene redatto il verbale, da trascrivere su apposito libro.

ART. N. 19

La firma e la rappresentanza dell'Associazione, anche in giudizio, spettano al Presidente e, in caso di assenza o impedimento, al Vice-Presidente. Ove nominato e fornito dei necessari poteri, la firma e la rappresentanza legale, salvo il potere di stare in giudizio, spettano disgiuntamente anche al Consigliere Delegato.

ART. N. 20

Il Collegio dei Revisori é composto da tre membri, un Presidente e due membri effettivi, che durano in carica da tre a cinque anni secondo quanto stabilito al momento della nomina. Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione contabile e sull'osservanza dello statuto. La nomina del Collegio non È obbligatoria ed é rimessa alla volontà dell'assemblea.

ART. N. 21

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge relative alle Associazioni non riconosciute.

Inizio pagina